

***COMUNICAZIONI******Missioni valevoli  
nella seduta del 21 settembre 1999.***

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bartolich, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Corleone, De Franciscis, D'Alema, D'Amico, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giannotti, Gnaga, Lamacchia, Licalzi, Lumia, Jervolino Russo, Leccese, Lento, Maccanico, Maiolo, Mancuso, Mangiacavallo, Mattioli, Mattarella, Melandri, Montecchi, Morgando, Neri, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Risari, Rivera, Rodeghiero, Romano Carratelli, Savarese, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Vendola, Vigneri, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Aleffi, Amoruso, Angelini, Bartolich, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Corleone, De Franciscis, D'Alema, D'Amico, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giannotti, Gnaga, Lamacchia, Licalzi, Lumia, Jervolino Russo, Leccese, Lento, Maccanico, Maiolo, Mancuso, Mangiacavallo, Mattioli, Mattarella, Melandri, Montecchi, Morgando, Neri, Pinza, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Risari, Rivera, Rodeghiero, Romano Carratelli, Savarese, Schietroma, Scoca, Selva, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Vendola, Vigneri, Visco, Vita.

***Annunzio  
di una proposta di legge.***

In data 20 settembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

FOLLINI: « Disciplina dei messaggi pubblicitari politici durante le campagne elettorali e referendarie » (6353).

Sarà stampata e distribuita.

***Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.***

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PISAPIA: « Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi » (6233) *Parere della II Commissione;*

MARTINO ed altri: « Delega al Governo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero » (6266) *Parere delle Commissioni III e IV;*

POSSA: « Modifiche all'articolo 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione dei seggi con metodo proporzionale nella elezione della Camera dei deputati » (6289).

*II Commissione (Giustizia):*

PISAPIA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di acquisizione e valutazione della prova » (5545) *Parere della I Commissione;*

VELTRI: « *Disposizioni per tutelare la sicurezza dei cittadini* » (6321) *Parere della I Commissione;*

GAMBALE ed altri: « Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso » (6335) *Parere della I Commissione;*

GAMBALE ed altri: « Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario finalizzati ad una maggiore tutela della sicurezza dei cittadini » (6336) *Parere delle Commissioni I e V.*

*VII Commissione (Cultura):*

S. 4164. — « Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali e altri » (approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (6348) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

MARTUSCIELLO: « Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (6274) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 328 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 743), con lettera in data 20 luglio 1999, a

norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 276. (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione e proporre reclamo alla corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande proposte dallo stesso debitore.

n. 329 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 744), con la quale ha dichiarato:

pronunziando sul ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Ferrara, che non spetta alla Camera dei deputati deliberare, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi, per le quali è stato promosso il giudizio civile avanti al Tribunale di Ferrara indicato in epigrafe.

annulla per l'effetto la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati il 14 settembre 1995;

respinge il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Ferrara e del giudice istruttore del medesimo Tribunale.

n. 330 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 745), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli articoli 3, 4 e 36 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-

lia-Romagna, prima sezione di Bologna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

n. 341 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 746), con lettera in data 22 luglio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

la legittimità costituzionale dell'articolo 119 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.

n. 342 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 747), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e seguenti della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis, dell'ordinamento penitenziario), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, 13, 24 e 27 della Costituzione, dalla Corte di assise di Catania, e, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise di Napoli e dalla Corte di appello di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

n. 343 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 748), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 11 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 344 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 749), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanatorie locali) e dell'articolo 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato) sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, del Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 345 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 750), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, primo e terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe.

n. 346 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 751), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 76, terzo comma, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale per l'Emilia-Romagna con l'ordinanza in epigrafe.

n. 347 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 752), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1997, proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso l'articolo 3, comma 2, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 30 aprile 1997 (Autorizzazioni di

spesa per l'utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997);

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 14 agosto 1997 (Interventi in favore dei consorzi di bonifica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 51, 97 e 136 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con il ricorso iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1997.

n. 348 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 753), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine del ricorso di cui in epigrafe.

n. 349 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 754), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

n. 350 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 755), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

n. 351 del 14 luglio 1999 (doc. VIII, n. 756), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato e per esso al Ministro della sanità determinare misure integrative per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi degli animali, avvalendosi, nei sensi di cui in motivazione, degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

n. 352 del 14 luglio 1999 (doc. VII, n. 757), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

*I Commissione* (doc. VII, nn. 744 e 757);

*II Commissione* (doc. VII, nn. 743, 746 e 747);

*VI Commissione* (doc. VII, n. 751);

*XI Commissione* (doc. VII, nn. 748, 749, 750, 752 e 753);

*XII Commissione* (doc. VII, nn. 745 e 756);

*Commissioni V e X* (doc. VII, n. 755);

*Commissioni V e XI* (doc. VII, n. 754).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla *I Commissione* (Affari costituzionali).

#### Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera del 10 settembre 1999, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza: agli ordini del giorno in Assemblea LAVAGNINI n. 9/1894/1, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 gennaio 1997, concernente la ricostruzione delle carriere degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento, VOLONTÈ ed altri n. 9/3637/8, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 maggio 1997 e RIVELLI n. 9/3788/4, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 giugno 1997, concernenti l'assistenza umanitaria in Albania, ROMANO CARRATELLI ed altri n. 9/4041/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 luglio 1997, concernente benefici per il personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU, DETOMAS ed altri n. 9/4354/99, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 1997, concernente le truppe alpine in Val d'Aosta; alla risoluzione in Commissione ROMANO CARRATELLI ed altri n. 7/00426, approvata dalla *IV Commissione* (Difesa) il 14

aprile 1998, concernente la dispensa per gli arruolati che si trovino in particolari posizioni.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), competente per materia.

Il ministro della difesa con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto interministeriale 2 ottobre 1998 concernente « Disciplina della distruzione delle scorte delle mine antipersona », una nota tecnica recante elementi di conoscenza in merito ai criteri di scelta delle ditte private cui affidare gli appalti per la distruzione delle mine antipersona.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

#### **Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 16 settembre 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LUCIDI ed altri n. 9/5267/6, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1998, concernente interventi per il Giubileo del 2000.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

#### **Trasmissione dal sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile.**

Il sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, con let-

tera in data 13 settembre 1999, ha trasmesso un rapporto analitico sull'operazione umanitaria internazionale « Missione arcobaleno », aggiornato al 9 settembre 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di R/S SME-58/99 per la realizzazione di un dimostratore tecnologico di un nuovo dispositivo di controllo del fuoco per il sistema d'arma MLRS (Multiple Launcher Rocket System) per il munizionamento guidato G-MLRS in fase di sviluppo.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 17 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma annuale di A/R n. SMA 14/99 relativo all'acquisizione di apparati CRASH BEACON (rilevatore di posizione).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMA 9/99

relativo all'aggiornamento della configurazione e dell'ammodernamento di mezza vita dei velivoli MB 339.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 17 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMA 13/99 relativo all'acquisizione potenziamento di stazioni di pianificazione missione (MPS) velivoli vari.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 17 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma di A/R n. SMA 11/99 relativo al velivolo Tornado. Programma di ammodernamento di mezza vita (« MID LIFE UPDATE » — MLU).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 17 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul pro-

gramma annuale di A/R n. SMA 10/99 relativo a HH3F — Adeguamento configurazione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMA 5/99 relativo al velivolo AM-X supporto tecnico all'esercizio di n. 76 velivoli (IN SERVICE SUPPORT-ISS).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 16 settembre 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMA 5/99 relativo all'adeguamento operativo dei velivoli TANKER B707 TT.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 ottobre 1999.

#### Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI****(Sezione 1 - Violazione dei diritti umani  
in Iran)****A) Interpellanza e interrogazione:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per gli affari esteri, per sapere — premesso che:

in un'intervista al quotidiano *Jomhuri ye Eslami*, un alto magistrato delle forze integraliste, Gholamhossein Rahbarpur, ha reso noto che un tribunale rivoluzionario iraniano ha condannato a morte quattro protagonisti della rivolta degli studenti contro il regime degli *ayatollah*, svoltasi nello scorso luglio, in occasione della quale due persone morirono e altre venti rimasero ferite;

non sono stati resi noti né l'identità dei quattro condannati, né i capi di imputazione nei loro confronti, né il luogo e le modalità di svolgimento del processo, ma il giudice Rahbarpur ha rivelato che due condanne sono già state confermate dalla Corte suprema, mentre altre due sono attualmente al suo esame, ed ha chiarito che l'impiccagione è stata comminata « per il ruolo svolto » nei disordini di qualche mese fa e che sentenze analoghe « sono possibili » nei confronti dei circa mille studenti arrestati in quella circostanza;

il magistrato ha inoltre riferito di altre 45 condanne eseguite con pene di varia entità e che solo 20 tra i dimostranti arrestati sono stati riconosciuti innocenti; ha aggiunto inoltre che il collettivo stu-

entesco era un'organizzazione « illegale » e « si trovava nel mirino della magistratura » già prima della rivoluzione;

nell'intervista Gholamhossein Rahbarpur sostiene che il rapporto del Consiglio supremo per la sicurezza diretto dal presidente Mohammad Khatami, in cui furono riconosciute responsabilità della polizia e degli estremisti islamici per gli scontri al *campus* universitario, non aveva « alcuna base legale »;

il 16 settembre 1999 il presidente Mohammad Khatami, ha sottolineato, in risposta alle affermazioni del magistrato, che « il risultato dell'inchiesta è valido ed è stato approvato dalla Guida suprema », l'*ayatollah* Ali Khamenei, ed ha rivelato che « le forze armate hanno il diritto di avere opinioni e di fare scelte, ma non devono immischiarsi nella politica »;

il magistrato fa inoltre sapere che « sono state provate » le accuse di spionaggio contro 13 ebrei iraniani, arrestati in febbraio a Shiraz, ed ha rivelato che il regime dispone « di documenti sufficienti a provare la colpevolezza di tutti gli imputati », lasciando presagire anche in questo caso severe condanne;

il 16 settembre 1999 il quotidiano *Sobh-e Emruz* riferisce che un tribunale rivoluzionario iraniano ha condannato a pene detentive dai tre mesi ai nove anni 21 persone accusate di aver istigato o partecipato alla rivolta studentesca di luglio a Tabiz, precisando che il presidente del tribunale, Najaf Aqazadch, ha dichiarato che i condannati, di cui non ha rivelato l'identità, sono studenti e « alcuni squadristi e sostenitori di gruppi anti-rivoluzionari »;

nel marzo 1999, in occasione della visita del presidente Khatami in Italia, con una lettera sottoscritta da circa 320 deputati del Parlamento italiano ed indirizzata al Presidente del Consiglio, veniva sottolineato come dalla fine del 1998 l'Iran sia scosso da una nuova, devastante ondata di assassinii e sparizioni di scrittori e dissidenti e che nel periodo del mandato di Khatami sono state registrate 310 esecuzioni pubbliche, 8 lapidazioni e 28 omicidi di dissidenti all'estero;

come riportato anche nella lettera, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha condannato, nel mese di dicembre del 1998, il regime iraniano per la diffusa violazione dei diritti umani e il Parlamento europeo nell'ottobre dello stesso anno aveva espresso preoccupazione per le uccisioni sotto tortura dei dissidenti;

il Governo italiano è stato il primo Governo occidentale ad ospitare in visita Khatami, mentre la Francia, negli stessi mesi, ha annullato un invito precedentemente formulato;

l'Italia ha concesso un ampio credito, sia economico sia politico (ad esempio, la prefazione scritta dal Presidente della Camera Luciano Violante al volume che raccolge i discorsi di Khatami) all'Iran e per questo il Governo ha un dovere particolare di ingerenza nei confronti delle violazioni dei diritti dell'uomo praticate in Iran rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea;

il 14 aprile 1999 la Camera dei deputati ha approvato il testo del progetto di modifica dell'articolo 27 della Costituzione concernente l'abolizione della pena di morte (A.C. 3484-B) già approvato dal Senato. Nel corso della discussione del progetto, il Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Giovanni Rivera, ha sottolineato che « tutti coloro che hanno aderito e sostenuto questa iniziativa lo hanno fatto con la convinzione di dare un segnale importante al mondo intero » (8 marzo 1999), mentre il relatore del provvedimento ha rilevato che con esso « si possa dare un significato a questa battaglia molto

importante, che pone il nostro Paese all'avanguardia nella lotta per l'abolizione della pena di morte » —;

quali iniziative intenda assumere il Governo affinché in Iran sia garantito il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo;

quali provvedimenti intenda assumere il Governo nei confronti del regime iraniano per evitare l'esecuzione delle condanne a morte già comminate e perché siano garantiti processi equi nei confronti degli altri arrestati;

quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di promuovere l'abolizione della pena di morte nei Paesi dove è ancora in vigore una sanzione contraria ai principi universalmente riconosciuti a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo.

(2-01939)

« Taradash ».

(17 settembre 1999)

MANTOVANI, NARDINI, VALPIANA, DE CESARIS e MALENTACCHI. — *Al Ministro per gli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la pubblica opinione sta seguendo con preoccupazione la vicenda inerente la forte morsa repressiva attuata dal Governo iraniano contro il movimento degli studenti;

esponenti governativi e delle autorità religiose di quel paese hanno più volte dichiarato od auspicato la condanna a morte tramite impiccagione della *leadership* studentesca (si parla di 1400 persone che rischierebbero la vita);

il movimento degli studenti ha dato voce ad una situazione sociale gravissima (il 35 per cento di disoccupazione, fenomeni di corruzione sia del clero che dei potentati economici, eccetera), tentando di aprire una strada democratica per il popolo iraniano;

se lo scontro dentro il regime iraniano ha sicuramente contribuito al radicamento ed alla crescita del movimento

studentesco ha però, dall'altro lato, pale-  
sato tutti i limiti del Governo di Khatami,  
il cui timido approccio riformista si è  
dissolto rapidamente di fronte alla repres-  
sione voluta dai settori più oltranzisti ed  
oscurantisti dell'Iran —:

quali iniziative intenda assumere il  
Governo italiano, in proprio od in concerto  
con gli altri dell'Unione europea, per otte-  
nere il rilascio degli studenti arrestati; evi-  
tare la loro esecuzione; porre fine alle spa-  
rizioni ed all'uso della tortura; garantire la  
piena agibilità democratica del movimento  
studentesco ed il rispetto dei diritti civili ed  
umani fondamentali. (3-04256)

(17 settembre 1999)  
(ex 5-06558 del 23 luglio 1999)

**(Sezione 2 - Sostegno alle regioni econo-  
micamente danneggiate dal conflitto in  
Jugoslavia)**

**B) Interpellanza e interrogazioni:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il  
Presidente del Consiglio dei ministri ed il  
Ministro dell'industria, del commercio e  
dell'artigianato, per sapere — premesso  
che:

durante la trasmissione televisiva  
« Maastricht Italia », in onda venerdì 7  
maggio 1999 su Raitre, il sindaco di Foggia,  
l'avvocato Paolo Agostinacchio, interve-  
nendo in collegamento dal capoluogo  
dauno, ha sollecitato misure ed interventi  
in sostegno delle economie delle regioni  
italiane che maggiormente stanno risen-  
tendo degli effetti negativi della guerra in  
Jugoslavia;

in particolare l'onorevole Agostinac-  
chio ha sollecitato forti interventi in favore  
della provincia di Foggia, soprattutto a  
causa della notevole contrazione di preno-  
tazioni che stanno subendo le aziende tu-  
ristiche del Gargano;

il senatore Cesare Salvi ha garantito  
che sono allo studio, da parte del Governo,

provvedimenti legislativi in favore di quelle  
popolazioni che risiedono lungo l'adriatico  
e che quindi pagano un forte danno eco-  
nomico a causa del perdurare delle ope-  
razioni Nato in Adriatico;

peraltro durante l'esame del provve-  
dimento recentemente approvato dal Par-  
lamento denominato « Disposizioni in ma-  
teria di perequazione, razionalizzazione e  
federalismo fiscale », emendamenti di Al-  
leanza Nazionale e del Polo che prevede-  
vano, al fine di ridurre il detto danno,  
agevolazioni per le imprese dell'adriatico,  
sono stati respinti dalla maggioranza e dal  
Governo —:

quali provvedimenti il Governo abbia  
in animo assumere per fronteggiare la si-  
tuazione di grave danno che colpisce i  
comparti produttivi delle regioni adriatiche  
ed in particolare la Puglia e se al fine di  
favorire un rilancio del turismo, che co-  
stituisce fonte primaria di ricchezza, non  
intenda lanciare una campagna di infor-  
mazione a livello europeo per rassicurare  
i potenziali turisti sulla sicurezza delle  
nostre coste;

se, per rilanciare l'economia nelle re-  
gioni della dorsale orientale più esposte al  
flusso di profughi, non intenda prevedere  
una serie di sgravi fiscali per le aziende  
localizzate sul territorio.

(2-01799) « Antonio Pepe, Contento, Gio-  
vanni Pace, Salvatore Tata-  
rella, Amoruso ».

(19 maggio 1999)

**VITALI. — Al Presidente del Consiglio  
dei ministri ed al Ministro dell'industria, del  
commercio e dell'artigianato. — Per sapere  
— premesso che:**

la Puglia in generale, ed il Salento  
in particolare, da anni si trovano a  
convivere con il fenomeno dell'immigra-  
zione clandestina, qualche volta frutto  
della disperazione di popoli oppressi  
nei loro Paesi o in cerca di migliori

condizioni di vita, altre volte strumento della criminalità, organizzata e non, per veicolare traffici illeciti;

quella che doveva essere una momentanea emergenza è diventata una situazione di normalità scaricata, dal Governo, in termini di disagi di ogni tipo, sulle popolazioni e sui territori interessati;

le odierni vicende nel Kosovo quintuplicheranno almeno l'arrivo di profughi che, al di là della ospitalità umanitaria, ingigantiranno i problemi del territorio pugliese e salentino;

la chiusura degli scali civili di Brindisi e Bari, oltre che la baricentricità della Puglia in rapporto ai luoghi teatro dell'intervento militare in atto, hanno provocato la quasi totale disdetta delle prenotazioni turistiche della zona con grave ed irreparabile nocimento sull'economia pugliese —:

quali iniziative intenda il Governo adottare, al di là della tradizionale istituzione, molto probabile, di un Commissariato governativo a favore del territorio e dell'economia pugliesi;

quali straordinari interventi a sostegno riparatorio e risarcitorio intenda predisporre il Governo in direzione degli operatori turistici così gravemente colpiti;

se non ritenga opportuno predisporre quanto necessario per aderire alla sacrosanta richiesta della Puglia di vedersi riconosciuto lo *status* di regione di frontiera.

(3-04261)

(20 settembre 1999)  
(ex 4-23264 del 6 aprile 1999)

ANGELICI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la guerra del Kosovo sta provocando una crisi assai grave e pesante nell'economia pugliese, in modo particolare nel settore turistico che costituisce uno dei settori portanti della regione, ma anche nell'*import-export*, nei trasporti, eccetera;

le disdette delle prenotazioni già fatte negli alberghi e villaggi turistici della Puglia stanno assumendo dimensioni preoccupanti;

il turismo scolastico, che nella regione stava assumendo uno sviluppo molto intenso, si è praticamente bloccato, perché le famiglie rifiutano di inviare i figli in gita scolastica in luoghi ritenuti a rischio;

a causa della guerra gli aeroporti di Bari e Brindisi sono stati prima chiusi e poi parzialmente riattivati, provocando danni non solo ai lavoratori della Seap, la società che gestisce lo scalo, ma anche ai lavoratori dei servizi, come tassisti, società di autonoleggio, ristoranti, albergatori, eccetera;

la Puglia, ultima porta verso la speranza nei mesi passati (e il fenomeno ancora perdura nella fase attuale), ha dovuto subire l'assalto dei clandestini albanesi, curdi e di altri popoli in fuga e, non essendo i centri di assistenza più in grado di sostenere i probabili nuovi arrivi, è indispensabile un piano per fronteggiarli;

le popolazioni pugliesi hanno risposto a questo complesso e drammatico fenomeno con generosità e con manifestazioni di solidarietà apprezzate a tal punto che da più parti, in Italia ed all'estero, è stata avanzata la proposta di assegnare alla gente del Salento il Nobel per la pace;

ciò nondimeno la Puglia si trova di fatto ad essere una regione di frontiera con tutte le conseguenze che ciò determina senza che tale condizione sia concretamente riconosciuta con contropartite in termini di sgravi fiscali, aiuti economici in qualche modo risarcitorii, eccetera —:

se non ritenga di assumere immediate ed idonee iniziative per risollevare l'economia pugliese obiettivamente sottoposta ad una prova assai dura e preoccupante.

(3-04259)

(17 settembre 1999)  
(ex 4-23703 del 27 aprile 1999)

ANGELICI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la guerra del Kosovo sta provocando una crisi assai grave e pesante nell'economia pugliese ed in modo particolare nel settore turistico che costituisce uno dei settori portanti dalla Regione ma anche dell'Import-Export, dei trasporti, eccetera.

le disdette delle prenotazioni già fatte negli alberghi e villaggi turistici della Puglia, stanno assumendo dimensioni preoccupanti;

il turismo scolastico che nella regione stava assumendo uno sviluppo molto intenso si è praticamente bloccato, perché le famiglie rifiutano di inviare i figli in gita scolastica, in luoghi ritenuti a rischio;

a causa della guerra gli aeroporti di Bari e Brindisi sono stati prima chiusi e poi parzialmente riattivati, provocando danni non solo ai lavoratori della Seap la società che gestisce lo scalo, ma anche ai lavoratori dei servizi, come tassisti, società di autonoleggio, ristoranti, albergatori, eccetera.

la Puglia nei mesi precedenti (fenomeno che ancora perdura anche nella fase attuale) ha dovuto subire l'assalto degli albanesi, dei curdi e di altri popoli in fuga, divenendo per essi l'ultima porta verso la speranza;

le popolazioni pugliesi hanno risposto a questo complesso e drammatico fenomeno con generosità e con manifestazioni di solidarietà apprezzate a tal punto che da più parti in Italia ed all'estero è stata avanzata la proposta di assegnare alla gente del Salento il Nobel per la Pace;

ciò nondimeno la Puglia si trova di fatto ad essere una regione di frontiera con tutte le conseguenze che ciò determina senza che tale condizione gli sia concretamente riconosciuta con contropartite in termini di sgravi fiscali, aiuti economici in qualche modo risarcitorii, eccetera -:

se non ritenga di assumere immediate ed idonee iniziative per risollevare l'eco-

nomia pugliese obiettivamente sottoposta ad una prova assai dura e preoccupante. (3-04258)

*(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).*

**(Sezione 3 - Indicazione da parte dell'Enel di agenti portuali per gli armatori che trasportano combustibili)**

### C) Interrogazioni:

NAN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

gli armatori che trasportavano sia olio che carbone (per l'Enel), hanno sempre nominato loro agenti di fiducia nei vari porti;

rompendo tale consuetudine, l'Enel avrebbe distribuito agli armatori che svolgevano la sopra indicata attività un elenco di agenzie, alle quali gli armatori dovrebbero obbligatoriamente appoggiarsi in virtù del cambiamento nei contratti di noleggio della clausola riservata alla nomina delle agenzie;

tale comportamento ha determinato molte proteste da parte degli agenti marittimi e uno stato di grave difficoltà economica con conseguente necessità di riduzione del personale per moltissime agenzie marittime nei vari porti, vedendosi, le stesse agenzie, di fatto sottratto un lavoro che era acquisito ormai da molti anni -:

se risulti come abbia potuto l'Enel spa, ancora ente di diritto pubblico, modificare il rapporto di lavoro esistente e se in considerazione dell'enorme volume dei traffici non abbia abusato della sua posizione dominante, giacché si tratta di decine di milioni di tonnellate tra olio combustibile e carbone e cioè della quasi totalità del fabbisogno energetico per l'Italia;

quali criteri siano stati adottati per compilare il predetto elenco, considerando

che in taluni porti sono state iscritte alla Camera di commercio agenzie facenti parti di tale elenco, in data addirittura posteriore alla stesura del contratto;

come possa l'Enel affermare di aver realizzato una profonda innovazione nella prassi sinora seguita, con conseguente rinuncia a consuetudini consolidate nel tempo e che la nomina diretta di un agente marittimo (pagato però dall'armatore e non dall'Enel) in ciascun porto, rispecchia una scelta motivata idonea a conseguire vantaggi economici e gestionali; quando tale servizio è prestato nei confronti dell'armatore e non dell'Enel ed è rigorosamente regolato dalla legge con decreto del Ministro di trasporti e della navigazione. (3-02737)

(24 luglio 1998)

**VELTRI.** — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

ogni anno l'Enel acquista svariati milioni di tonnellate di olio combustibile e carbone soprattutto da paesi esteri per approvvigionare le proprie centrali in molte città portuali, mediante due tipologie di contratti: il Cif (in cui il prezzo del prodotto acquistato presso il fornitore internazionale include il trasporto a destinazione) o il Fob (in cui il prezzo del prodotto acquistato esclude il trasporto dello stesso);

mentre in passato l'Enel si era sempre astenuta dal condizionare la scelta delle agenzie marittime (i cui diritti sono onere per l'armatore che firma il «contratto di noleggio» insieme al noleggiatore della nave che dovrà effettuare il viaggio), lasciando la decisione ad armatori e noleggiatori e consentendo, quindi, una distribuzione del lavoro dettata dal mercato dello *shipping*, dal maggio 1998 questo non avviene più;

appare evidente all'interrogante che l'Enel, facendo pesare il fatto di essere un forte acquirente, ha deciso di attuare un meccanismo dal tratto monopolistico, ca-

nalizzando una enorme fetta di lavoro delle agenzie marittime verso pochissimi privilegiati. Rovescio della medaglia è la crisi occupazionale di molte delle agenzie escluse poiché, laddove l'Enel risiede con le proprie centrali, determina un'imponente influenza nell'economia del traffico portuale;

appare assai anomalo e sostanzialmente scorretto che una società a capitale pubblico, che trae il suo potere d'acquisto dalla partecipazione di tutti i cittadini italiani e che svolge un servizio pubblico, condizioni operatori internazionali vincolandoli alle proprie scelte in materia di trasporto e intervenendo su rapporti di lavoro consolidati fra le parti terze, laddove la stessa non è in alcun modo partecipe di contratti di noleggio;

appare inoltre assai discutibile che tale società operi con scelte monopolistiche, aventi una ricaduta economica fortissima, senza aver indetto una gara o aver inviato un invito a partecipare valido per tutti gli operatori italiani e, eventualmente, europei —:

quali valutazioni dia il Governo di quanto esposto;

se si intenda rendere noto in base a quali caratteristiche professionali o altro siano state prescelte talune agenzie ed escluse altre, affinché non si lasci spazio a ipotesi di scelte dettate da appartenenze politiche e/o da intese illegittime tra l'Enel ed alcune agenzie marittime. (3-04257)

(17 settembre 1999)  
(ex 5-05569 dell'11 gennaio 1999)

**(Sezione 4 - Regolarità delle procedure di liquidazione dei danni derivanti da incidenti stradali).**

#### **D) Interrogazione:**

**BOATO.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 luglio 1998, l'avvocato Paolo Longo, legale del signor Luca Paci,

ha inviato una lettera all'Ufficio ispettorato sinistri dell'Assitalia in Roma nella quale si riferiva che « in data 24 aprile 1998, sull'arteria denominata E/45 sul tratto Promano verso Città di Castello sud, all'altezza del chilometro 114,400, il signor Luca Paci, a bordo della propria autovettura, rimaneva coinvolto, suo malgrado, in un incidente automobilistico, a seguito del quale lo stesso nonché la signora Salvati Bianca Maria quale terza trasportata rimanevano feriti in modo abbastanza serio, tanto da dover essere trasportati a mezzo di autoambulanza presso il locale nosocomio. L'autovettura, inoltre, andava quasi completamente distrutta;

nonostante che in data 5 maggio 1998 fosse stata inviata lettera raccomandata, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 990 del 1969, a distanza di quasi tre mesi non risulta essere stato aperto il sinistro presso l'agenzia dell'Assitalia, e il numero del sinistro in oggetto risulta essere quello conseguenziale alla denuncia cautelativa presentata dallo stesso signor Paci, anch'egli vostro assicurato;

allo stato attuale una perizia sull'autovettura è stata effettuata (perito signor Certelli), solo grazie alle innumerevoli volte in cui l'avvocato Palumbo, durante gli orari di ricevimento al pubblico, si è recato presso l'agenzia esponendo il problema, e alla serietà professionale dell'ispettore, signor Orsili, il quale, resosi conto delle gravi ed ingiustificate negligenze con cui il tutto era stato affrontato, si è attivato in prima persona per far sì che almeno fosse perziata l'autovettura »;

la compagnia assicuratrice è la medesima sia per il danneggiato (Paci) sia per il danneggiante (assicurato presso l'agenzia di Città di Castello, competente l'ufficio ispettorato di Perugia) e, dunque, la questione in oggetto fa riferimento a responsabilità interne ed esclusive della compagnia assicuratrice Assitalia, non già ad un contenzioso aperto fra compagnie concorrenti;

al 30 luglio 1998, a oltre tre mesi dalla data dell'incidente, non è stato ancora aperto il sinistro e, come preannunciato nella lettera di cui sopra, è stato dunque interessato l'Isvap per violazione della normativa vigente e per gravi negligenze di ordine amministrativo e gestionale da parte degli uffici della compagnia assicuratrice Assitalia;

le motivazioni, ufficiose, della mancata apertura del sinistro appaiono del tutto risibili, prive di ogni legittimità sotto il profilo giuridico e normativo, giacché l'ufficio sinistri dell'Assitalia di Roma imputa, in via informale, tale ritardo al mancato arrivo dagli uffici di Città di Castello e di Perugia della pratica necessaria all'avvio delle procedure di liquidazione del danno;

allo stato dei fatti la compagnia assicuratrice non ha neppure accertato le cause di tale ritardo né, quindi, ne ha dato comunicazione formale all'avvocato Longo presso il cui studio è domiciliato il signor Paci;

nessuna risposta, né formale né ufficiosa, è stata data dalla compagnia assicuratrice alla lettera sopra citata —:

quale sia il giudizio in ordine al caso in esame ed alle palesi violazioni delle disposizioni di legge vigenti in materia;

quali siano gli accertamenti avviati presso l'Assitalia da parte dell'Isvap;

quali siano le iniziative che si intendano adottare dinanzi a questo ed altri eventuali casi analoghi, in cui appare evidente una grave violazione dei diritti soggettivi, delle norme giuridiche e dei principi di trasparenza e di responsabilità di gestione.

(3-02774)

(30 luglio 1998)

**(Sezione 5 - Operato dell'ISVAP relativamente alle vicende della società Themis di Atene).**

**(E) Interrogazione:**

TARADASH. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 20 novembre 1997, è stato notificato alla società Themis SA General Insurance di Atene il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa, adottato da parte delle competenti autorità greche su segnalazione dell'Isvap, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

a seguito della richiesta presentata il 21 marzo 1997 in base alla legge n. 241 del 1990, la decima legione della guardia di finanza del comando di Napoli ha certificato che, in esito alle indagini svolte dal comando, dall'esame della documentazione acquisita non risultano violazioni di natura amministrativa sull'operato della Themis SA in relazione all'attività di assicurazione svolta sul territorio italiano;

i rappresentanti della compagnia di assicurazione hanno rilevato che l'Isvap avrebbe trasmesso alle autorità greche dati non veritieri al fine di garantire la revoca dell'autorizzazione, attestando in data 17 marzo 1997 irregolarità fiscali accertate nei confronti della Themis e il mancato pagamento di sinistri da parte di quest'ultima;

la Themis ha molteplici volte denunciato truffe per sinistri e polizze false perpetrata a suo danno;

il provvedimento di revoca non è stato preceduto, come previsto dall'articolo 40 della direttiva Cee, n. 92/49, recepita in Italia con decreto legislativo n. 175 del 1995, dall'obbligatorio preavviso all'impresa esercente libera prestazione di servizi da parte dell'organo di controllo —:

se non ritengano opportuno verificare la regolarità dell'azione svolta dall'Isvap in relazione alla vicenda della Themis SA General Insurance di Atene, considerando che essa, ove non suffragata da elementi che giustifichino l'intervento presso le autorità greche, finisce per incidere sulla libertà dell'esercizio di impresa di una società straniera nel nostro Paese e per condizionare il corretto svolgimento dei meccanismi del mercato e della libera concorrenza;

se non ritengano opportuno verificare se l'Isvap abbia legittimamente svolto la propria azione con riferimento alle vicende che hanno interessato le maggiori compagnie assicurative anche in relazione ai provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato in merito alla regolamentazione delle tariffe assicurative;

se non ritengano opportuno verificare il legittimo esercizio delle proprie competenze da parte dell'Isvap al fine di accertarne l'imparzialità ed il buon andamento, nonché la trasparenza anche per quanto si riferisce all'eventuale illegittimo condizionamento nell'esercizio delle attività economiche da parte delle società operanti nel settore e la limitazione della libera concorrenza tra esse. (3-03464)

(17 febbraio 1999)